

N. 18468/2018 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera  
circolazione dei cittadini dell'Unione europea**

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pietro Caccialanza	Presidente relatore
dott. Olindo Canali	Giudice
dott. Martina Flamini	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto come in epigrafe, promosso da

**ricorrente**

**contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano – Sezione di Milano**

**resistente**

con l'intervento obbligatorio del **PUBBLICO MINISTERO**

**Oggetto:** Ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

**In fatto**

Con ricorso ex art. 35 D. Lgs. 25/2008 notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione Territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, \_\_\_\_\_ ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale il



Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta si è costituita in giudizio tramite funzionario della Commissione Territoriale e ha messo a disposizione la documentazione utilizzata durante la fase amministrativa.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del \_\_\_\_\_ in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza ex art. 35 *bis* comma 11 per il 4 febbraio 2020. Ivi è comparso il ricorrente, che ha confermato quanto dichiarato davanti alla Commissione.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 29 aprile 2020.

### **In diritto**

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.





### Sulla completezza degli atti

Il collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, non reputa necessario procedere a rinnovare il colloquio personale, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, tenuto altresì conto che la difesa, nel ricorso, richiamata la vicenda personale del ricorrente negli esatti termini che si ricavano dal verbale di audizione, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi.

Pertanto, ritiene il Collegio che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa.

Si richiama in ogni caso, sul punto, il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione, nella sentenza resa il 9 febbraio 2017 (causa C.560/2014): *“Deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”*.

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia (Seconda Sezione) il 26 luglio 2017 nella causa C-348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “Procedure” e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

*42. Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.*

*43. A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.*

*44. Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.*

La Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento giurisprudenziale espresso sul punto, ha ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del





giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione e che pertanto *“all’obbligo di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il giudice può respingere una domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa”* (Cass. n. 28966/2019; conf. n. 5973/2019; n. 2817/2019; n. 17717/2018).

### **Sull’attendibilità del racconto**

Si deve premettere che, come affermato dalla Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev’essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente”, con riguardo alla sua condizione sociale e all’età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del Paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l’acquisizione di altri canali informativi”* (Cass. n. 16202/2012). *“La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell’esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l’insussistenza dell’accadimento (Cass. n. 8282/2013)”* (Cass. 14.11.2017 n. 26921).



### Sullo status di rifugiato

Il ricorrente insiste in principalità per ottenere la forma più alta di protezione, lo status di rifugiato.

È noto come per il **riconoscimento dello status di rifugiato**, sia necessario, secondo il D. Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire:

- ▶ atti persecutori come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti, anche nelle forme di cui al comma 2 art. 7);
- ▶ da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
- ▶ per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8 (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica).

Deve, altresì, apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6 (Stato, partiti e organizzazioni, anche internazionali che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione delle condotte persecutorie).

In realtà, tenuto conto di quanto raccontato dal ricorrente, così come vagliato alla luce dei principi di interpretazione elaborati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, deve escludersi la





sussistenza o il fondato rischio di atti persecutori in quanto le ragioni per cui egli ha lasciato il proprio Paese non sono riconducibili, come sopra già evidenziato, alla fattispecie legale di persecuzione, nè si ravvisano attuali e concreti pericoli di persecuzione ove egli dovesse far rientro in Mali.

### Sulla protezione sussidiaria

Quanto alla *protezione sussidiaria*, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; di subire la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo per la vita o l'incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di *condanna a morte o trattamento inumano o degradante* si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) <sup>1</sup>.

E' quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "*trattamenti inumani o degradanti*" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Come si è in precedenza rilevato, nel presente caso il richiedente non ha allegato fatti che facciano fondatamente ritenere che, in caso di rimpatrio, possa andare incontro all'applicazione di sanzioni sproporzionate o disumane da parte dell'autorità statale, né che rischi trattamenti inumani o degradanti da parte di uno specifico agente non statale di persecuzione, per motivi diversi da quelli elencati nel citato art. 8 Decreto Qualifiche.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un *conflitto armato generalizzato*, ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella Direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di "*conflitto armato*" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité).

Scrivono la Corte che "*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano*

<sup>1</sup> Nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione la Corte di Giustizia ha chiarito che, perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, devono sussistere, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che incorra in un "*rischio effettivo di subire un ... danno nel caso di rientro nel paese interessato*"; i termini "*condanna a morte*" o "*l'esecuzione*", nonché "*la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente*" devono essere riferiti a un rischio di danno per la particolare (individuale) posizione del richiedente, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).





oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”. La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell’Unione con l’adozione dell’art. 15 lettera c) Direttiva Qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell’uomo”, avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, secondo l’ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l’esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l’intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l’interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l’incolumità fisica a causa di tale situazione.

La situazione generale del Paese, secondo le informazioni aggiornate, presenta una **generalizzata situazione di violenza indiscriminata**.

La situazione del Mali, ed in particolare della regione centrale (Koro è un comune inserito nel circondario di Mopti, città posta proprio al centro del Paese), si è negli ultimi mesi progressivamente deteriorata.

Secondo quanto si legge nel report 2019, redatto da *Human Rights Watch* (consultabile al link <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/mali#>), “la situazione dei diritti umani in Mali si è gravemente deteriorata nel 2018, dal momento che gli attacchi di gruppi armati di islamisti contro i civili sono aumentati, l’esercito ha commesso atrocità durante le operazioni di controterrorismo e la violenza intercomunale ha ucciso centinaia di persone, determinando una vera e propria crisi umanitaria. Il processo di pace previsto per porre fine alla crisi politico-militare del 2012-2013 nel nord ha fatto scarsi progressi, soprattutto per quanto riguarda il disarmo e il ripristino dell’autorità statale. Il banditismo dilagante continua in mezzo ad un vuoto di sicurezza sempre più profondo (...)”.

A settembre, il presidente Ibrahim Boubacar Keita ha prestato giuramento per un secondo mandato, dopo aver vinto elezioni segnate da insicurezza, accuse di irregolarità e alcune violazioni dei diritti, incluse manifestazioni vietate e la chiusura di una stazione radio locale.

Sono stati compiuti pochi sforzi per fornire giustizia alle vittime di abusi e le istituzioni dello Stato di diritto sono rimaste deboli. Tuttavia, i militari hanno aperto indagini sulle accuse di omicidi extragiudiziali da parte delle loro forze. Le agenzie umanitarie hanno subito numerosi attacchi, soprattutto da parte dei banditi, che hanno minato la loro capacità di fornire aiuti.

Nel 2018, i partner internazionali del Mali si sono concentrati sul contenimento della diffusione regionale degli attacchi dei gruppi islamici e sulla garanzia di legittime elezioni presidenziali. Questi attori hanno dimostrato una maggiore disponibilità a denunciare gli abusi da parte delle forze di sicurezza maliane”.

I problemi maggiori si sono inizialmente registrati nelle zone **settentrionali e centrali** del Paese, dove “nel 2018, almeno 300 civili sono stati uccisi in oltre 100 episodi di violenza comunitaria” e dove “gruppi armati islamici alleati ad Al-Qaeda e, in misura minore, lo Stato islamico, hanno aumentato drasticamente i loro attacchi ai servizi di sicurezza maliani, alle forze di pace e alle forze internazionali (...). Decine di civili sono stati uccisi in questi attacchi, principalmente attraverso l’uso indiscriminato di ordigni esplosivi impiantati sulle strade principali, tra cui un attacco nella regione di Mopti che ne ha uccisi 26 (...). Gruppi armati islamici hanno continuato a minacciare, e talvolta uccidere, abitanti dei villaggi ritenuti aver collaborato con le autorità e picchiato quelli impegnati in pratiche culturali considerate proibite. Hanno anche imposto la loro





*versione della sharia (legge islamica), attraverso la predisposizione di tribunali che non aderiscono al principio del giusto processo.*

*Durante le elezioni, hanno bruciato seggi elettorali e materiale elettorale, ucciso almeno tre operatori elettorali e minacciato gli elettori, costringendo la chiusura di centinaia di seggi elettorali nel nord e nel centro del Mali”.*

La situazione d'insicurezza nelle regioni settentrionali e centrali del Mali ha determinato un altissimo numero di sfollati: i dati dell'agosto 2018 dell'UNHCR indicano 69.993 sfollati interni in Mali e 139.842 rifugiati maliani in Niger, Mauritania e Burkina Faso. In particolare, fino al 2015, il 25% degli sfollati interni è andato a Bamako e secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, *“oltre 10.000 persone sono state sfollate nelle regioni di Ségou e Mopti a seguito di un conflitto intercomunitario registrato nel febbraio 2017 nei distretti amministrativi di Macina e Niono (regione di Ségou)”* (cfr.: UNOCHA, Mali: *population movements related to armed conflict and intercommunity violence*, March 2017).

Il rapporto stilato da EASO e pubblicato nel dicembre 2018, reperibile al [link https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO\\_COI\\_report\\_Mali\\_Country\\_Focus\\_2018.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_report_Mali_Country_Focus_2018.pdf), aveva già dedicato una specifica sezione alla situazione che si veniva progressivamente a determinare anche in alcune **regioni meridionali** del Paese (in particolare: Kayes, Koulikoro, Ségou e Sikasso), evidenziando come, se precedenti valutazioni avevano circoscritto le conseguenze della crisi del 2012 al nord del Mali, il conflitto si stava via via spostando verso il sud e in particolare la città di Mopti, prima considerata “zona di confine” tra nord e sud, era divenuta la regione con la più alta percentuale di conflitti. Infatti, *“nel 2015 gruppi terroristici hanno ucciso almeno 44 civili in tutto il territorio del Mali, comprese le regioni di Bamako e Sévaré (vicino a Mopti). Dal 2015 gruppi armati islamici hanno attaccato sia basi militari e di polizia, sia civili (...). A Bamako, una discoteca (La Terrasse) e un hotel di lusso (Radisson Blu) sono stati presi di mira, così come lo sono stati la città di Sévaré e la regione di Ségou. I gruppi terroristici responsabili degli attacchi nel sud includono Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM), Ansar Dine, Al-Murabitoun e il Fronte di liberazione della Macina (Fronte della liberazione del Macina, o FLM), emerso a gennaio 2015”.*

Il documento redatto da EASO riporta, nello specifico, una serie di dati relativi al numero di conflitti con incidenti mortali registratisi nel sud del Paese, che testimoniano l'*escalation* della violenza anche nelle zone meridionali: *“Tra il 1° settembre 2017 e il 30 agosto 2018, ACLED ha registrato circa 26 incidenti nelle regioni meridionali del Mali (Bamako, Kayes, Koulikouro, Ségou e Sikasso), che hanno provocato circa 100 vittime. (...) La maggior parte degli incidenti nel periodo di riferimento nelle regioni meridionali del Mali si è verificata a Ségou. Al contrario, pochissimi incidenti sono stati registrati a Bamako, Kayes, Koulikouro o Sikasso. Dei 26 incidenti, 8 possono essere classificati come “violenza contro i civili”, con 19 vittime. La maggior parte di questi incidenti e decessi si sono verificati a Ségou, dove 5 incidenti sono stati registrati come violenza contro i civili, provocando 16 morti. Gli incidenti classificati altrimenti riguardavano principalmente battaglie tra JNIM e le milizie di Dozo, o JNIM e le forze militari o di polizia. Durante lo stesso periodo di riferimento, ma nelle regioni settentrionali di Gao, Kidal e Timbouktou, ci sono stati in totale 288 incidenti (con circa 634 morti), di cui 70 classificati come ‘violenze contro i civili’, con 162 morti”.*

Come indicato nel *report* di EASO, occorre in ogni caso tenere conto del fatto che mentre *“precedenti valutazioni indicavano che la crisi del 2012 era limitata al nord del Mali”, “i casi di conflitto nella regione di Mopti tra il 2012 e il 2017 l’hanno resa una zona che desta preoccupazione, con il coinvolgimento di combattenti jihadisti su questioni locali e conflitti tra comunità (...); non esiste una linea stabile e definita del fronte e non vi sono attori identificati. Fino al 2015 nessuna analisi accurata spiegava lo sviluppo nella regione del fenomeno della violenza*





nei confronti delle autorità tradizionali, delle forze di sicurezza, degli individui e persino delle scuole” (EASO, COI Report: Mali Country Focus, Dicembre 2018, pag. 39).

La situazione sopra descritta si è, negli ultimi mesi, ulteriormente aggravata.

L'UNHCR, nel documento “*Position on returns to Mali, Update II*” del luglio 2019, esamina tutti i profili relativi agli sviluppi politici, alle condizioni di sicurezza, alla situazione dei diritti umani, agli sfollati interni e alla situazione umanitaria (profili tutti che devono essere considerati ai fini del riconoscimento della forma di protezione in esame, secondo il noto criterio olistico, raccomandato da tempo dall'Alto Commissariato).

Alla luce degli specifici dati indicati in tale rapporto, e considerando il gravissimo deterioramento della situazione di sicurezza progressivamente registrato anche in aree diverse da quelle del nord, già da tempo teatro di un aperto conflitto armato e di una chiara situazione di violenza diffusa, l'UNHCR ha concluso per una posizione di non rimpatrio nelle seguenti regioni: Timbuktu, Gao, Kidal, Taoudenni, Ménaka, Mopti, Ségou e Sikasso nonché Koulikoro region, Nara, Kolikana, Banamba e Koulikoro (città).

Deve ritenersi che tale posizione sia attualmente da estendere, oltre alle citate regioni, anche alla capitale Bamako, atteso che la situazione di conflitto si sta progressivamente espandendo anche in quell'area.

Le prime avvisaglie emergevano dal documento sopra citato: “*In the first five months of 2019, Jihadist groups have attacked several towns in the southern regions of the country (Guire, Koury, and Siby), with attacks moving towards Bamako*” e dalle seguenti fonti:

ACLED Data, 28 March 2019, [www.acleddata.com/2019/03/28/press-release-political-violence-skyrockets-in-the-sahel-according-to-latest-acleddata/](http://www.acleddata.com/2019/03/28/press-release-political-violence-skyrockets-in-the-sahel-according-to-latest-acleddata/);

UN News, *Mali: UN Mourns Three Guinean Peacekeepers Killed, Condemns Attack 'in Strongest Terms'*, 23 February 2019, <https://news.un.org/en/story/2019/02/1033431>;

AfricaNews, *Suspected Jihadists Kill 10 Malian Soldiers*, 21 April 2019, [www.africanews.com/2019/04/21/suspected-jihadists-kill-10-malian-soldiers/](http://www.africanews.com/2019/04/21/suspected-jihadists-kill-10-malian-soldiers/);

The Seattle Times, *7 Dead in Southern Mali after Attack near Burkina Faso*, 20 May 2019, [www.seattletimes.com/nation-world/nation/7-dead-in-southern-mali-after-attack-near-burkina-faso/](http://www.seattletimes.com/nation-world/nation/7-dead-in-southern-mali-after-attack-near-burkina-faso/);

Jane's Intelligence Weekly, *Southern Mali Attack Highlights Likelihood of Jihadist Conflict Reaching Coastal West Africa, Targeting Foreigners, Churches, Mining Companies*, 22 May 2019, [www.janes.com/article/88707/southern-mali-attack-highlights-likelihood-of-jihadist-conflict-reaching-coastal-west-africa-targeting-foreigners-churches-mining-companies](http://www.janes.com/article/88707/southern-mali-attack-highlights-likelihood-of-jihadist-conflict-reaching-coastal-west-africa-targeting-foreigners-churches-mining-companies);

European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, *Mali*, 10 March 2019, [https://ec.europa.eu/echo/printpdf/where/africa/mali\\_en](https://ec.europa.eu/echo/printpdf/where/africa/mali_en).

Le più accreditate fonti internazionali, dunque, confermano che in Mali vi sia, allo stato, una situazione di violenza generalizzata, aggravatasi negli ultimi mesi ed in continuo peggioramento, di imprevedibile evoluzione e che coinvolge anche la regione di Kayes.

A questo proposito, si riporta quanto affermato da Alioune Tine – esperto indipendente delle Nazioni Unite – il quale, dopo una visita di dieci giorni nel Paese nel mese di gennaio 2020 ha dichiarato che la situazione della sicurezza in Mali ha raggiunto un livello critico, con una presenza limitata di istituzioni statali in alcune aree, incidenti, violenza senza precedenti e attacchi terroristici contro le forze di sicurezza e civili. “*Sono seriamente preoccupato per il continuo deterioramento della situazione generale della sicurezza, che ora ha raggiunto una soglia critica*”, ha affermato Alioune Tine. “*Ai civili di molte aree, e in particolare delle aree centrali di Mopti, vengono negati i diritti umani fondamentali, incluso il diritto alla vita, poiché lo Stato sta diventando sempre più*





*debole di fronte a attacchi sempre più violenti e mortali contro l'esercito maliano da parte di gruppi terroristici che cercano di destabilizzare la democrazia e minare il morale delle truppe. Se questa tendenza continua, diventerà la più grave minaccia alla pace regionale e internazionale.”*<sup>2</sup>

L'esperto ha altresì evidenziato che la situazione della sicurezza sta gradualmente peggiorando anche nelle regioni centrali e meridionali di Ségou, Kayes e Koulikoro.

La guerra in Mali è entrata nel suo ottavo anno consecutivo e infuria nonostante gli interventi multipli da parte delle forze francesi, ONU e regionali. Il conflitto muta mentre si diffonde, diventando sempre più brutale. Le popolazioni locali in Mali si sono trovate strette nella morsa tra forze governative repressive, milizie etniche e militanti jihadisti.<sup>3</sup>

Il *focus* sul Mali del World Report 2020 di Human Rights Watch riferisce di una situazione in progressivo deterioramento nell'arco di tutto il 2019 dal punto di vista della situazione della sicurezza e delle atrocità perpetrate contro i civili. Più di 85.000 civili sono stati costretti ad abbandonare le proprie case in seguito alle violenze occorse durante l'anno. Le agenzie umanitarie hanno subito attacchi da parte di banditi ed è stata compromessa la capacità delle stesse di fornire aiuti. Attacchi per mano di gruppi islamisti affiliati ad Al-Qaeda hanno provocato la morte di più di 150 civili e altrettanti appartenenti a forze di governo nonché 16 *peacekeepers* della Missione MINUSMA (compreso l'ultimo attacco avvenuto il 20 gennaio u.s. alla base UN Aguelhok).

Ad ottobre 2019 il governo ha esteso per un ulteriore anno (fino a ottobre 2020) lo stato di emergenza dichiarato per la prima volta nel 2015.<sup>4</sup> Ciò in ragione del fatto che il Mali fa fronte ad una crisi complessa e multidimensionale e ad una situazione umanitaria particolarmente imprevedibile dovuta all'instabilità della situazione della sicurezza.<sup>5</sup>

L'OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) ha pubblicato a Gennaio 2020 un *report* sui bisogni umanitari in Mali in cui viene evidenziato che “*basandosi sul barometro dei rischi, la classificazione del Mali nell'Inform Index Global Risk 2020 raggiunge un livello pari al 9,8 su una scala di 10 per il rischio di “Violent Internal Conflict Probability” e del 9,7 per il rischio di “Highly Violent Internal Conflict Probability”, nonché un livello pari a 8 relativo al “Current highly Violent Conflict Intensity score”.*

Lo stesso documento precisa come, rispetto al 2018, la situazione sia nettamente peggiorata nel centro del Paese (principalmente nelle regioni di Mopti e Ségou) e come si sia aggravata anche nel resto del paese, in particolare nel circondario di Tombouctou e nella regione di Ménaka.

Incidenti legati all'esplosione di ordigni improvvisati e mine, conflitti interetnici, attacchi da parte di gruppi estremisti, l'esacerbazione delle violenze di genere e le gravi violazioni dei diritti umani hanno avuto conseguenze e impatto su circa 8,2 milioni di maliani, ossia il 41% della popolazione.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): *Situation of human rights in Mali; Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Mali [A/HRC/43/76]*, 15 January 2020 at: [https://www.ecoi.net/en/file/local/2024767/A\\_HRC\\_43\\_76\\_E.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2024767/A_HRC_43_76_E.pdf) (accesso dell'1 marzo 2020)

<sup>3</sup> ACLED, *A vicious cycle: the reactionary nature of militant attacks in Burkina Faso and Mali*, 2019 at: <https://acleddata.com/2019/05/31/a-vicious-cycle-the-reactionary-nature-of-militant-attacks-in-burkina-faso-and-mali/> (accesso del 29 febbraio 2020)

<sup>4</sup> HUMAN RIGHTS WATCH, *World Report 2020 Mali*, 14 Gennaio 2020 at: <https://www.ecoi.net/en/document/2022717.html> (accesso del 29 febbraio 2020)

<sup>5</sup> OCHA Mali: *Plan de réponse humanitaire, gennaio - dicembre 2019* at: <https://reliefweb.int/report/mali/mali-plan-de-r-ponse-humanitaire-janvier-d-cembre-2019-version-r-vis-e-juillet-2019> (accesso del 28 febbraio 2020)

<sup>6</sup> OCHA Mali: *Plan de réponse humanitaire, gennaio - dicembre 2019*, pag. 35 e ss. at:





Analizzando la mappa <sup>7</sup> contenuta nel suddetto documento e relativa alle minacce alla stabilità delle singole regioni del Paese, si evince come nel contesto di peggioramento generale della situazione della sicurezza, ad oggi anche Kayes e Bamako non sono esenti da fenomeni di terrorismo, banditismo e crimini, benché le regioni più colpite rimangano quelle del centro- nord.

Il Global Terrorism Index 2019 ha inserito il Mali al 13esimo posto tra i 163 Paesi di cui è stato analizzato l'impatto della minaccia terroristica, con un indice pari a 6,65. <sup>8</sup>

L'estensione del conflitto a pressoché tutto il Mali, compresa la capitale, rende assolutamente ragionevole ritenere che tutto lo Stato sia caratterizzato da una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D. Lgs. 251/2007.

Data l'estensione del conflitto come sopra delineata, non possono infatti essere escluse singole zone (come Kayes) ovvero città geograficamente collocate all'interno della zona di conflitto, in considerazione del fatto che "*i confini del conflitto non sono ben definiti*" <sup>9</sup> e che un eventuale rimpatrio sarebbe estremamente difficile, se non addirittura impossibile, dovendo riconoscersi la stessa capitale come zona di conflitto.

### Sulle spese

### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano così provvede:

- in accoglimento del ricorso proposto da \_\_\_\_\_  
accerta e dichiara il diritto dello stesso al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D. Lgs. n. 251/2007;
- nulla per le spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

---

<https://reliefweb.int/report/mali/mali-plan-de-r-ponse-humanitaire-janvier-d-cembre-2019-version-r-vis-e-juillet-2019>  
(accesso del 28 febbraio 2020)

<sup>7</sup> OCHA Mali: *Plan de réponse humanitaire*, gennaio - dicembre 2019, pag. 52 at:  
<https://reliefweb.int/report/mali/mali-plan-de-r-ponse-humanitaire-janvier-d-cembre-2019-version-r-vis-e-juillet-2019>  
(accesso del 28 febbraio 2020)

<sup>8</sup> <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/01/07/mali-5-soldati-uccisi-un-ordigno-improvvisato> (accesso del 2 marzo 2020). Si veda anche: ACLED, *Democracy Delayed: Parliamentary Elections and Insecurity in Mali*, 6 giugno 2019 at: [acleddata.com/2019/06/06/democracy-delayed-parliamentary-elections-and-insecurity-in-mali/](http://acleddata.com/2019/06/06/democracy-delayed-parliamentary-elections-and-insecurity-in-mali/) (accesso del 1 marzo 2020)

<sup>9</sup> UNHCR, *Mali situation*, aprile-giugno 2019, Regional situation update at:  
<http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Mali%20Situation%20Regional%20Update%20-20April%20-%20June%202019-.pdf>



Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 aprile 2020, svoltasi tramite videoconferenza.

Il Presidente estensore dott. Pietro Caccialanza

